

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Associazione CLM

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 20:00 presso il locale situato in Cadelbosco di Sopra Via Marconi n. 2 si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICA DELLO STATUTO IN CONFORMITA' ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI RICEVUTE DAL R.U.N.T.S.
2. VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Presidente in carica, Sig. Gino Catrambona Raso, il quale, riscontrata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i membri del consiglio direttivo e della maggioranza degli associati, presenti in proprio o per delega, chiama come segretario verbalizzante il Sig. Gualtieri Salvatore e dichiara valida ed aperta la seduta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il presidente informa gli associati che l'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha inviato all'associazione una richiesta di integrazioni al fine di permettere l'iscrizione al predetto registro. In particolare l'ufficio regionale chiede di fornire ulteriori specificazioni circa le finalità perseguite ed i contenuti delle attività. Chiede inoltre di eliminare ogni riferimento alle convenzioni ex art.56 del D.Lgs. 117/2017. Al fine di riscontrare queste richieste si rende necessario modificare lo statuto. Pertanto il presidente propone, di modificare lo statuto come segue: all'articolo 1 (Denominazione e Sede), si propone di integrare la denominazione inserendo la descrizione completa dell'attività svolta "Contro Le Mafie" e non solo l'acronimo CLM, pertanto si propone di sostituire dovunque è indicato "Associazione CLM" la nuova denominazione "Associazione Contro Le Mafie – CLM" e di indicare che tale denominazione potrà anche essere abbreviata in "Associazione CLM".

Si propone inoltre di modificare l'articolo 2 (Scopo e Oggetto Sociale) integrando, dopo la descrizione delle attività di interesse generale secondo l'elencazione prevista dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), la descrizione delle modalità concrete di svolgimento dell'attività adottando questo testo in sostituzione di quello attualmente presente nel secondo comma: "In particolare, le attività di interesse generale sopra elencate verranno perseguite attraverso l'organizzazione di iniziative, eventi culturali e informativi; la progettazione di attività idonee a diffondere i valori della legalità, soprattutto con riferimento al contrasto del fenomeno mafioso in ogni sua forma, anche tramite la collaborazione ed il dialogo con le istituzioni, nonché al raggiungimento degli interessi generali sopra indicati; la pubblicazione di contenuti, anche attraverso il proprio sito web, diretti al raggiungimento degli interessi generali sopra indicati. In concreto, l'Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra elencati, con la realizzazione di modelli organizzativi virtuosi, modulari e ripetibili, attraverso: 1. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la loro promozione e diffusione; 2. La partecipazione ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello dell'Associazione, che potrà anche concorrere, nei limiti previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi; 3. La collaborazione con altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro e/o istituzioni pubbliche e private che operino per il conseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione; 4. l'organizzazione e la gestione di attività volte a promuovere la tutela della legalità e dell'antimafia, soprattutto in riferimento all'educazione alla legalità ed alla giustizia sociale, al contrasto della presenza ed attività criminale e mafiosa, alla promozione di interventi concreti volti al contrasto delle mafie; 5. L'assistenza alle vittime della criminalità organizzata; 6. la promozione e l'organizzazione, per tutte le fasce di età,



anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati di iniziative (es. convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive dilettantistiche, mercatini, manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, etc.) che servano a sensibilizzare sulla qualità della vita, a favorire l'aggregazione sociale e la vita della comunità al fine di rinforzare il tessuto sociale rispetto alla diffusione dei fenomeni criminali e mafiosi; 7. la promozione e lo sviluppo della solidarietà e della socializzazione attraverso attività nel settore sociale; 8. l'organizzazione di attività volte a promuovere e garantire la parità di genere; 9. l'organizzazione e la gestione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 10. la progettazione e l'organizzazione di attività rivolte agli adolescenti nel campo della cultura della legalità e dell'antimafia per sensibilizzare le nuove generazioni su tale tema; 11. il sostegno alla rigenerazione sociale recuperando e valorizzando i 'non luoghi' per trasformarli in spazi aggregativi 'sani' e di socializzazione intergenerazionale; 12. l'organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale".

Si propone inoltre di modificare l'articolo 15 dello statuto vigente eliminando la frase "rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017". Le altre parti dell'articolo rimarrebbero inalterate.

Si propone anche di eliminare l'articolo 20 dello statuto vigente e di rinumerare gli attuali articoli 21, 22, 23, 24 e 25 rispettivamente in articoli 20, 21, 22, 23 e 24.

L'assemblea degli associati, preso atto della richiesta dell'ufficio regionale del RUNTS ed udita la proposta del presidente, dopo ampia discussione delibera all'unanimità di modificare il testo dello statuto in conformità alla proposta del presidente. Si dà quindi lettura dello statuto integrale nella versione modificata che viene approvata all'unanimità dall'assemblea e viene allegato al presente verbale.

Avendo esaurito l'argomento all'ordine del giorno e non essendoci più nulla da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 20:50.

Cadelbosco di Sopra, 13 giugno 2024

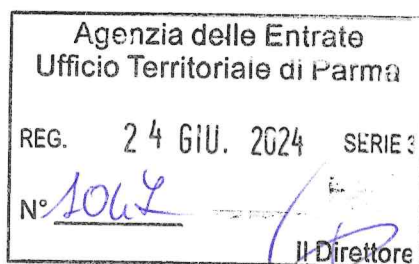
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si richiede che la registrazione del presente documento avvenga in esenzione dall'imposta di bollo in applicazione dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), in quanto associazione con le caratteristiche per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in attesa di essere iscritta a tal registro. Sarà cura dell'associazione trasmettervi il proprio certificato di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non appena sarà reso disponibile dall'ente gestore del Registro stesso.



STATUTO
"ASSOCIAZIONE Contro Le Mafie - CLM"

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 24 GIU. 2024 SERIE 3

N° 1067

Il Direttore

ART.1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE Contro Le Mafie - CLM", di seguito denominata "associazione", con sede in Montechiarugolo (PR), via Montepelato Sud n. 23.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ASSOCIAZIONE Contro Le Mafie - CLM Ente del Terzo Settore".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

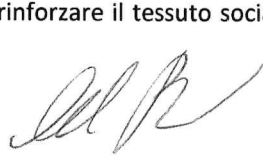
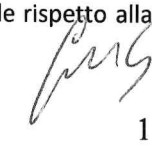
(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 - lett. i) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - lett.v) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244-lett.w) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare, le attività di interesse generale sopra elencate verranno perseguite attraverso l'organizzazione di iniziative, eventi culturali e informativi; la progettazione di attività idonee a diffondere i valori della legalità, soprattutto con riferimento al contrasto del fenomeno mafioso in ogni sua forma, anche tramite la collaborazione ed il dialogo con le istituzioni, nonché al raggiungimento degli interessi generali sopra indicati; la pubblicazione di contenuti, anche attraverso il proprio sito web, diretti al raggiungimento degli interessi generali sopra indicati. In concreto, l'Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra elencati, con la realizzazione di modelli organizzativi virtuosi, modulari e ripetibili, attraverso:

1. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la loro promozione e diffusione;
2. La partecipazione ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello dell'Associazione, che potrà anche concorrere, nei limiti previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
3. La collaborazione con altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro e/o istituzioni pubbliche e private che operino per il conseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
4. l'organizzazione e la gestione di attività volte a promuovere la tutela della legalità e dell'antimafia, soprattutto in riferimento all'educazione alla legalità ed alla giustizia sociale, al contrasto della presenza ed attività criminale e mafiosa, alla promozione di interventi concreti volti al contrasto delle mafie;
5. L'assistenza alle vittime della criminalità organizzata;
6. la promozione e l'organizzazione, per tutte le fasce di età, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati di iniziative (es. convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive dilettantistiche, mercatini, manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, etc.) che servano a sensibilizzare sulla qualità della vita, a favorire l'aggregazione sociale e la vita della comunità al fine di rinforzare il tessuto sociale rispetto alla diffusione dei fenomeni criminali e mafiosi;

7. la promozione e lo sviluppo della solidarietà e della socializzazione attraverso attività nel settore sociale;
8. l'organizzazione di attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
9. l'organizzazione e la gestione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
10. la progettazione e l'organizzazione di attività rivolte agli adolescenti nel campo della cultura della legalità e dell'antimafia per sensibilizzare le nuove generazioni su tale tema;
11. il sostegno alla rigenerazione sociale recuperando e valorizzando i 'non luoghi' per trasformarli in spazi aggregativi 'sani' e di socializzazione intergenerazionale;
12. l'organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, nella quale dovrà essere contenuta un'autocertificazione ex dpr 445/2000 di insussistenza di carichi penali pendenti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che, a propria discrezione potrà richiedere all'aspirante socio di produrre il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione dei soci potrà essere deliberata anche per il venir meno della insussistenza di carichi penali pendenti.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

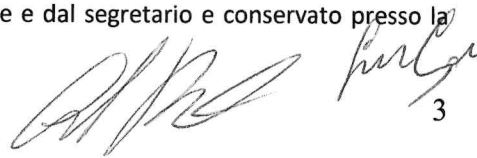
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento con facoltà di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.



3

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa tenendo conto delle eventuali linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- deliberare l'entità della quota annuale associativa che non potrà essere inferiore a dieci euro;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a tre, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nei voti prevale il voto del presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

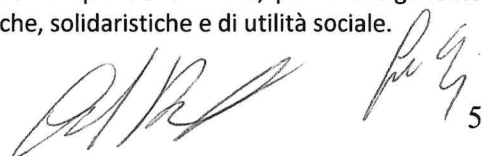
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



5

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 21

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 22

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

